

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI  
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)**

**Mozione per l'introduzione di un unico rito per il processo civile semplificato  
mutuato dal processo del lavoro**

**Premesso che**

È ormai opinione condivisa quella che ritiene necessario di riformare il sistema processuale civile prevedendo un unico rito per tutte le controversie ordinarie (di tribunale e corte d'appello), e superando così (finalmente) la molteplicità dei procedimenti oggi previsti.

Una bozza della struttura potrebbe essere questa:

- 1.** Ricorso introduttivo come l'art. 414 c.p.c..
- 2.** Decreto giudiziale di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti (Il Giudice deve emettere il decreto entro 5 giorni dal deposito. Tra la data di emissione del decreto e l'udienza di comparizione devono intercorrere non meno di 120 giorni e non più di 150 giorni).  
Notifica del ricorso e del decreto a cura del ricorrente termine comparizione 80 giorni.
- 3.** Costituzione del convenuto (con deposito di comparsa di costituzione e risposta e fascicolo) almeno 60 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio.  
Deve proporre a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali/domanda di autorizzazione alla chiamata di terzi, chiedendo in tale secondo caso il differimento dell'udienza (segue decreto giudiziale, se autorizza la chiamata del terzo, del giudice nel rispetto dei termini sopra detti per consentire al terzo la costituzione).
- 4.** 30 gg prima dell'udienza le parti depositano memorie di precisazione/modificazioni delle domande/eccezioni/conclusioni già proposte ed indicano i mezzi di prova e produzioni

documentali (qui maturano le preclusioni istruttorie).

In questa sede il ricorrente deve prendere posizione sulla domanda riconvenzionale eventualmente avanzata dal convenuto, a pena di decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e deve qui indicare i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi in relazione alla domanda riconvenzionale (salvo che siano già introdotti in giudizio).

5. 15 gg prima dell'udienza le parti depositano le rispettive repliche ed articolano la prova contraria.
6. UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI - Il Giudice, sulla scorta della conoscenza degli atti e dei documenti sino ad allora depositati, tenta la conciliazione eventualmente facendo una proposta, il comportamento che le parti terranno rispetto a tale proposta potrà essere oggetto di valutazione al momento dell'emissione della Sentenza. Se la conciliazione non riesce il Giudice decide sull'ammissione delle prove e procede alla calendarizzazione del processo.
7. FASE ISTRUTTORIA, al cui esaurimento il Giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed assegna, su richiesta delle parti, un termine di 60 giorni per il deposito di memorie conclusionali e di precisazione delle conclusioni, ed un termine di ulteriore 20 giorni per il deposito delle repliche.
8. LE PARTI (una od entrambe) possono chiedere (nella memoria conclusionale o nella replica) la fissazione di una UDIENZA per la discussione orale della controversia. Il Giudice provvede alla fissazione dell'udienza che deve essere tenuta entro 40 giorni dal deposito delle repliche. Laddove lo ritenga opportuna, il Giudice può fissare tale udienza anche d'ufficio, sempre rispettando il termine detto.
9. SENTENZA entro 60 gg dal deposito delle repliche/dall'udienza di discussione orale.
10. Tutti i termini previsti per le parti e per il Giudice devono essere perentori. Ovviamente il modello potrà poi essere la base anche per i procedimenti speciali, con l'ovvio adattamento alle specifiche esigenze. dovrà essere adattato alle singole specificità (es. cautelari).

### **tutto ciò premesso e considerato**

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

### **dà mandato**

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

***(Firmato Digitalmente)***

**Avv. Alberto Vigani**